

**Tribunale Civile di Cassino - 2<sup>a</sup> Sezione**

---

PER

**IL CAV. CLEMENTINO FABRIZIO**

---

IN RISPOSTA AL

**Comune di S. Donato Val di Comino**

---

*A relazione dell'Ill.mo giudice sig. G. Timpanelli*



TIPI MENTELLA

---

1.° Evidentemente l'avvocato del Comune, quando scriveva la memoria a difesa della causa, era in preda a furore morboso per un differimento, che il suo avversario non *potette* concedere.

E quel furore gli mise su gli occhi una lente a *fumo di cannone* in modo da fargli dimenticare che il difensore del Fabrizio era il sottoscritto, che non sa tergiversare o fare altro.

Ma, poichè la lettura di quella memoria ci ha accresciuto il consueto buon'umore, senza declamazioni vane, che potrebbero ripercuotersi malamente su i timpani di alcuni, mentre sarebbero utili per coloro che devono giudicare e che debbono conoscere i fini reconditi di certe cause, ci affrettiamo a ribattere alcune

inesattezze, le chiamiamo così, in cui l'avversario è incorso.

2.° Ed innanzi tutto nel n.° 2 pag. 6 della detta memoria si erra in fatto quando si afferma che il Fabrizio disse che *la fontana già prevista e compresa nel progetto sarebbe costata L. 10000.00*, mentre la nuova non sarebbe costata altro che L. 7000.00.

Si rilegga la deliberazione del Consiglio dell'Aprile, che per chiarezza noi abbiamo voluto stampare, e si vedrà che l'avversario, come diremo?, errò nel leggere, perchè in essa non si dice - e non si poteva dire - che la fontana sarebbe costata L. 10000.00, ma L. 10000.00 sarebbe costata la sistemazione della piazza S. Matteo! E se la parola piazza è differente da fontana, se si incomincia così, ad alterare la verità, il Tribunale dovrà, ancora una volta, stare in guardia contro le affermazioni del Comune.

3.° Nel N. 3° fol. 9 si insiste nel dire che il Fabrizio affidò i lavori senza esperi-

mento d'asta a Giovanni Salvucci, con un contratto, che è difficilissimo definire.

Anche qui l'avversario inforca lenti affumicate, poichè parla di contratto Salvucci di difficile definizione e non esibisce questo contratto, che non c'è mai stato, perchè la piazza è stata fatta dalla Società di Terni.

Del pari alla lettera f) stesso foglio sogna che altri lavori affidati al Salvucci si fecero eseguire da altri imprenditori per L. 950, 60, oltre le pretese di Gioacchino Coletti.

Che altri lavori siano stati fatti in San Donato è certo, ma è certo, come rilevasi dalle deliberazioni, che noi abbiamo stampate perchè si fosse chiaro veduto, che quei lavori non fanno parte del contratto Salvucci, di cui si parla e che non si esibisce perchè non c'è, e tanto meno riguardano la piazza Luigi Laurenzana, come pure è certo che non risultano da nessun documento le pretese di Gioacchino Coletti.

4.° Al N. 2 delle osservazioni pag. 12 si è detto che la difesa contraria tergiversa, perchè invoca l'art. 169 Legge Comunale e provinciale ed invece doveva invocare l'art. 172.

Troppo fretta, illustre avversario, troppa fretta! voi dimenticate che al N. 13 della comparsa conclusionale a stampa noi avevamo detto:

« Ma era necessaria sottoporre la deliberazione 7 aprile 1899 all'approvazione del Consiglio di Prefettura ed alla Giunta Provinciale Amministrativa.

« Noi diciamo di no e lo desumiamo dalla parola e dallo spirito degli articoli 169, 170, 171, 172 della Legge Comunale e Provinciale ».

E poi vi abbiamo con la memoria discusso tanto il 169 quanto il 172 e vi abbiamo soggiunto - con la parola del Summonte - che il 172 deve mettersi in armonia colle disposizioni precedenti.

Se l'avversario, senza affidarsi troppo al suo alto ed indiscusso valore, si fosse

data la briga di riscontrare nei libri, che, noi piccini, abbiamo sempre nelle mani, ci avrebbe, di certo, risparmiato la pena della parola tergiversare e il fastidio di replicare.

5.° Dove poi si raggiunge il colmo è nelle argomentazioni al N. 3° fol. 13.

Qui avremmo desiderato da parte del Comune un po' più di lealtà.

Il Comune ci ha negato tutte le copie della pratica fatta con la Società di Terni. E fino ad un certo punto ha avuto ragione di farlo.

Il Comune presenta un certificato di collaudo e non presenta tutta la relazione di collaudo, e pure ha ragione di fare così.

Ma da tutto questo a dire che non si è contrattato con la Società di Terni ci corre.

La lettera esibita da noi dimostra che si contrattò; il certificato di collaudo esibito dal Comune mostra che il contratto fu perfezionato, poichè la Società chiede solo L. 3400.00.

E poichè la Società fin'ora nulla ha fatto circa le riserve che faceva nella lettera, è a dire che quelle riserve sparirono, colle trattative posteriori. Certo il Comune non prova nulla di quello che afferma e si limita a cavillare su i pochi documenti, che noi abbiamo esibiti per provare che le trattative ci furono.

6.° Al N. 4. fol. 17 l'avversario ritorna su l'approvazione della Giunta prov. amministrativa. Molto ed esaurientemente dicemmo in proposito, e quanto dicemmo per il n.° 2 e 4 dello art. 194 va detto per il N. 5. dello stesso articolo, il quale malamente s'invoca.

7.° Al N. 5 fol. 17 memoria avversa si dice che noi fraintendemmo, poichè credemmo si fosse *ravvisato nelle deliberazioni consiliari autorizzanti la costruzione della piazza una contrazione di mutui.*

No, no, si convinca l'Avversario, che non è da noi fraintendere e lo abbiamo dimostrato quando gli abbiamo commentato l'art. 162 della Legge Com. e prov.

Gli ripetiamo ora che la doppia deliberazione approvata dalla maggioranza dei consiglieri è necessaria per quelle spese facoltative che impegnano i comuni oltre i 5 anni.

Ripetiamo che l'opera non era facoltativa, ma obbligatoria per effetto del contratto generale di appalto della condotta.

Ed è così, altrimenti il Prefetto avrebbe annullata la deliberazione, come era suo dovere a norma dello art. 288 della Legge e la giunta Prov. Amministrativa avrebbe cancellato la spesa del bilancio. (Vedi Summonte pag. 415 Art. 288).

8.° Nel n. 7 della memoria avversa fol. 21 si fa ricorso ad un deliberato della Corte dei Conti, che non fa al caso.

Quel deliberato fu emesso ragionando su l'art. 280 della legge Com. e Prov., il quale fa salvo agli amministratori *l'actio de in rem verso* contro il Comune (C. C. 11 giugno 1895 e 2 aprile 1896

Giust. Amm. a. 1895 II p. 122; a. 1896 II p. 56).

E tutto può bene vedersi nel Commento del Summonte pag. 399 ultima edizione.

Nella causa Comune e Fabrizio oltre che non ricorre l'applicazione dell'art. 280 si tratta di altro, si tratta di danno a norma del Codice Civile, pel quale c'è bisogno del *deterioramento al patrimonio*, che il Comune non ha dimostrato fin'ora di aver sofferto.

9.° E seguitando nel sistema si travolgono i fatti certi della lite.

Si dice che c'è danno, perchè la Società di Terni dovrà avere le L. 200000,00 del *forfait* più L. 3400,00 per la costruzione della piazza e della fontana, in modo che la Società, pur non costruendo la fontana monumentale, pretende sempre le L. 200000,00, onde il Comune perde tanto quanto la detta fontana monumentale sarebbe costata.

Tutto ciò è un errore enorme!

Se fosse come dice il Comune, fin'ora

avremmo quistionato inutilmente, perchè non avendo la Società costruita la fontana monumentale, il Comune avrebbe, tutt'ora, il diritto di farsela costruire, salvo a fare giudizio, se fosse il caso, per quanto arbitrariamente il Fabrizio, il Consiglio, il Prefetto, la Giunta fecero per la nuova piazza e la fontana modesta.

Ma le cose non sono così e ci duole che l'avversario, tanto abile, voglia persistere in un errore fino a produrre un certificato di collaudo, che è contro il Comune.

Di passaggio facciamo notare che non è Giovanni Salvucci che chiede il costo dei lavori della piazza e della fontana, ma è la Società di Terni.

Di poi facciamo notare che la Società non pretende L. 200000,00 del *forfait*, ma L. 200000,00, meno il costo della fontana monumentale.

E poichè per la nuova piazza e per la fontana modesta la Società pretende L. 3400,00 e dice che il Comune deve pagare il suolo ai proprietari; poichè il suolo

costa L. 4899,78, il Comune in tutto sborserà L. 4899,78 + 3400,00, in uno L. 8299,78 cioè solo L. 2000,00 in più sul costo della fontana monumentale, che era progettata per L. 6300,00; L. 2000,00 in più, delle quali tanto ci siamo occupati per l'approvazione alle deliberazioni del Consiglio da parte dell'autorità tutoria.

E a questo punto il Tribunale legga la fine della lettera Segante a fol. 36 - 37 della nostra memoria, in cui si parla solo di aumento di L. 2000,00 su la somma di L. 6300,00 già stabilite per la fontana monumentale.

Ed il Callaudatore si occupò di queste L. 20000,00 in più e di queste riduzioni, perchè tenne presente la deliberazione 7 aprile '99 e la lettera del Prefetto Bacco. All'uopo abbiamo esibito copia del § VII della relazione di collaudo, alla quale rimandiamo il Tribunale.

Non vuole il Comune pagare le indennità a i proprietari del suolo, ed allora

le paghi alla Società, la quale le passerà ai proprietari.

E così la dimanda che si trova nella memoria avversaria: « *Che cosa mai risponderà il Comune di San Donato alla Società di Terni che si rifiuta a pagare essa le volute espropriazioni?*... non ha ragione di essere, perchè la Società ha ragione ed è proprio il Comune che finge di non voler capire !!!

10°. Si persiste a dire che i contratti coi proprietari non sono in regola.

Sia.

E da ciò risulta un danno pel Comune? Certo che no.

I proprietari non sono stati ancora pagati, la Società non è stata ancora pagata; se si vuole la piazza e la fontana, si è ancora in tempo a trattare regolarmente; se non si vuole, si lasci correre. Ed allora o i proprietari e la Società citeranno in giudizio il Fabrizio, il quale vedrà se deve lui pagare, ovvero citeranno il Comune, e siccome il Comune non si

crede impegnato ed allora chiamerà in causa il Fabrizio, il quale vedrà il fatto suo e magari pagherà.

Ma i contratti sono in regola per le disposizioni delle leggi da noi invocate.

11°. Che le scritture vi siano lo abbiamo dimostrato a sufficienza, e siamo dolenti che ora si impugnano lettere, che si fanno vergate da i proprietari e che esibimmo per abbondare. Noi non impugniamo quella presentata dal Comune e scritta dal Quintiliani, dando prova della nostra correttezza, ma quella lettera deve essere interpretata a nostro favore e deve dire, insieme a quella del Segretario, che in mala fede gli avversarii del Fabrizio adiscono i Tribunali.

Ed è così altrimenti il deferito interrogatorio al Sindaco non si sarebbe temuto, interrogatorio che il Tribunale ammetterà ove, per dissavventura, vorrà accogliere la nostra subordinata, mentre da noi si insiste per la liberazione del cav. Fabrizio da veleno partigiano.

E bene furono fatte scritture, e a sproposito si cita la massima di un deliberato della IV Sezione del Consiglio di Stato.

Noi mettiamo a disposizione del Tribunale il fascicolo della Giurisprudenza Italiana, perchè si possa vedere quando il caso differisca da quello del Cav. Fabrizio e come noi avevamo ragione di invocare l'art. 7 del regolamento 26 luglio '96, tanto maggiormente in quanto *l'opera, la condotta di acqua potabile dichiarata di pubblica utilità* non si sarebbe potuto *eseguire* (è la parola e lo spirito del detto art. 7) senza l'acquisto degli stabili.

Il resto è irrilevante, poichè la certezza del prezzo corrispondente al valore si ebbe con la perizia Leone e d'altra parte, ogni cristiano fedele o no sa che, lì dove scarseggia, il costo della terra aumenta; la disponibilità e la libertà delle zone è un fatto certo per i certificati da noi esibiti; la certezza che il pagamento si farà

a chi di diritto si ha, perchè il pagamento non è stato ancora eseguito.

Nè mena a cosa alcuna il decorso del tempo trascorso a regolare le pratica, poichè sulle somme da pagarsi non corrono interessi.

Nè è lecito dire che il lavoro della piazza fu fatto male, perchè da due deliberazioni da noi esibite e che approvano i detti lavori, risulta il contrario.

11°. Giova poi ancora ripetere che gli altri lavori ordinati dalla Giunta riguardavano non la piazza, ma *il vico Gelso e una strada soprastante la piazza.*

Giova ripetere che con la deliberazione 7 luglio 1901 il Consiglio deliberò L. 250,93 a favore di Tempesta Luigi e L. 18,40 a favore di Talianozzi Nunziato per *lavori complementari per ragione di estetica e consolidamento dell'opera* e dopo che già il Consiglio aveva approvata l'esecuzione dei lavori della piazza e l'aveva trovata fatta regolarmente, come può vedersi dalle deliberazioni 15 e 17 maggio 1900, che

si trovano nella nostra e nella produzione avversa.

Ma, si soggiunge: la deliberazione del 7 luglio 1901 non fu vistata!

Ed è anche questo un danno? e di questo danno deve rispondere il Cav. Fabrizio?

È doloroso doverci difendere da certe accuse.

Si legga a pag. 26 della memoria avversaria e si vegga che proprio il 7 luglio 1901 fu sciolto il Consiglio Comunale.

Ogni commento sciuperebbe l'effetto!!!

12.° E dopo ciò viviamo fiduciosi che il Tribunale darà ragione al Cav. Fabrizio.

Se ancora una parola in favore del buon diritto si dovesse dire noi pregheremo il Tribunale di voler tener presente la deliberazione 17 maggio 1900, in cui si legge che gli attacchi che si fanno ora furono fatti nel Consiglio Comunale da un Consigliere del partito avverso al Fabrizio, sig. Cardarelli.

Il Fabrizio rispose esaurientemente a

quegli attacchi e su di essi mise la questione di fiducia, che fu votata.

Quel voto fu il giudizio del paese, che addita al Tribunale la via da tenere.

*Cassino, 15 luglio 1903*

**Avv. Domenico Baccari**